

**PARERE LEGALE IN MERITO ALLA FRUIZIONE DELL'INDENNITA' DI
TRASFERTA E DI SGRAVI PER IL MEZZOGIORNO**

Con verbale d'ispezione del ... gli Ispettori dell'Inps, unitamente agli Ispettori del Lavoro, accertavano che la società XXXX, esercente attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali, non aveva correttamente adempiuto gli obblighi di carattere assicurativo e previdenziale imposti dalla legge in relazione al lavoro svolto dal personale occupato dal ... al ...

Veniva in particolare appurato, attraverso l'esame della documentazione aziendale, che la ditta opponente aveva ommesso di versare i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi sulle indennità di trasferta erogate ai lavoratori nonché applicato illegittimamente sgravi contributivi non spettanti.

I SULL'INDENNITA' DI TRASFERTA

Giova anzitutto rilevare che la società non ha mai avuto una sede di produzione dotata di officina, magazzino, deposito o simili. Ed in effetti l'attività aziendale si è sempre svolta in luoghi variabili, presso i cantieri dei clienti. La circostanza è confermata dalla stessa lettera di assunzione del personale dipendente, indicante, quale sede di lavoro, "cantieri vari".

Se ne desume che tali lavoratori siano "maestranze trasfertiste" il cui rapporto di lavoro è strutturato in forma ben diversa da chi, lavorando in pianta stabile presso una determinata sede, saltuariamente viene inviato in trasferta altrove. Nel primo caso infatti i ripetuti spostamenti da una sede ad un'altra

costituiscono un aspetto strutturale della prestazione, nel secondo invece derivano da un'esigenza momentanea dell'impresa. Ne deriva che, per le maestranze trasferite e quindi per i lavoratori della società XXX, le indennità di trasferta dovranno essere assoggettate a contribuzione per il 50% del loro ammontare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L.vo 314/97 che considera tale indennità come avente natura retributiva e, come tale, da assoggettare a contribuzione.

Ed infatti, come ben ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte di Cassazione: *"L'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro; la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione"* (Cassazione civile, sez. lav., 30 ottobre 2002, n. 15360, nello stesso senso pure Corte di Cassazione - 16.1/2.3.2001, n. 3081/01 e Cass., sez. lav., 23-11-1999, n. 13028) .

Ed ancora: *"Le somme dovute al lavoratore obbligato ad un'attività (anche continuativa) in luoghi variabili e costantemente diversi dalla sede aziendale - rientranti nel*

dovuto per indennità di trasferta o di indennità di cantiere - che, anche se per una parte, sono soggette a contribuzione previdenziale ..., non possono assumere, sul piano contrattuale ed al fine della determinazione dell'indennità di anzianità, natura non retributiva e, sia pure nella citata misura, costituiscono una componente della base per il calcolo contrattuale di quest'ultima indennità" (Cassazione civile, sez. lav., 30 ottobre 2002, n. 15360).

In altri termini, lungi dal *nomen iuris* utilizzato dalle parti, deve sempre aversi riguardo alla natura restitutiva e retributiva dell'indennità corrisposta ai lavoratori, specie quando questi siano tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi sempre variabili e sempre diversi dalla sede aziendale.

Ed infatti, nel caso in esame, le indennità corrisposte miravano a compensare il maggior disagio incontrato dai dipendenti nei continui spostamenti, piuttosto che costituire la mera rifusione di spese borsuali: deve quindi essere confermato l'assoggettamento dei relativi importi a contribuzione, nella misura del 50% prevista dalla legge.

II SGRAVI PER IL MEZZOGIORNO

La ditta ricorrente ha applicato, per gli anni ... e ... , gli sgravi previsti dalla l.449/97, art.4, c.21 e per gli anni ... e ..., lo sgravio totale previsto dalla l. 448/98.

Tali sgravi tuttavia non sono stati legittimamente operati in quanto i lavoratori, seppur assunti nel Mezzogiorno d'Italia,

hanno lavorato in cantieri siti in località non comprese nel suddetto beneficio.

Lo spirito della legge è infatti chiaro in tal senso: gli sgravi contributivi, mirati al sostegno delle imprese operanti nel Mezzogiorno, spettano soltanto qualora il personale occupato venga effettivamente adibito in lavorazioni nei territori predetti. Ed infatti basta richiamare il testo dell'art. 1, c.8, del D.L. n.71 del 22 marzo 1993, convertito nella L. 151/93, relativamente alle nuove assunzioni nel Mezzogiorno: "*gli sgravi contributivi di cui al presente articolo sono limitati alle unità produttive site nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6/3/1978, n.218, ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi*".

La regola è stata più volte confermata dalla Cassazione: vd., *ex plurimis*, Corte di Cassazione n. 18347/03: "Ai sensi dell'art. 38, commi quinto e sesto, l. n. 488 del 1999, gli sgravi contributivi per le imprese operanti nel mezzogiorno si applicano anche per i periodi antecedenti al primo gennaio 2000 - solo per i lavoratori che concretamente svolgano la loro attività nei territori meridionali e non per quelli che, pur essendo dipendenti dell'azienda operante nei medesimi territori, svolgano effettivamente altrove la loro attività, **restando irrilevante se lavorino in regime di trasferta**". Ed ancora: Cass., sez. lav., 28-11-2001, n. 15046: "Gli sgravi contributivi ex art. 1 d.l. n. 71 del 1993, convertito in l. n. 151 del 1993, in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno non spettano in

relazione alle prestazioni lavorative rese al di fuori dei territori considerati nella detta normativa, attese le finalità di politica economica e sociale perseguite da quest'ultima, riferibili alla promozione degli investimenti produttivi e dell'occupazione in zone svantaggiate; né la norma citata, così interpretata, può dar luogo a dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 41 e 35 cost., posto che - con riferimento alle indicate finalità perseguite dal legislatore - sarebbe se mai contrario ai principi costituzionali estendere il beneficio ad imprese che si limitano a stabilire la sede legale nei territori svantaggiati e ad assumervi i dipendenti, salvo ad operare poi in altre zone e a trasferire in queste ultime i lavoratori, col risultato di conseguire un'ingiustificata posizione di privilegio a fronte delle imprese concorrenti e di rendere anche più gravosa la posizione degli stessi dipendenti, costretti ad una mobilità territoriale irrazionale e precaria".

Luogo e data

Avv.